

ALLEGATO

All'allegato 30 bis, del regolamento (CEE) n. 2454/93, nella sezione 4, «Note esplicative dei dati», il terzo paragrafo della nota esplicativa relativa al dato «Speditore» «Dichiarazioni sommarie di entrata» è sostituito dal seguente:

«Dichiarazioni sommarie di entrata:

si indica il numero EORI dello speditore se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone del numero suddetto.

Se le agevolazioni sono concesse nell'ambito di un programma, riconosciuto dall'Unione, di partenariato commerciale di un paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del paese terzo che quest'ultimo ha comunicato all'Unione. Tale numero può essere utilizzato se la persona che presenta la dichiarazione sommaria dispone dello stesso.

La struttura del numero è articolata come segue:

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Formato	Esempi
1	Identificatore del paese terzo (codice paese ISO alfa 2)	Alfabetico 2	a2	US JP
2	Numero di identificazione unico in un paese terzo	Alfanumerico fino a 15	an.. 15	1234567890ABCDE AbCd9875F pt20130101aa

Esempi: "US1234567890ABCDE" per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d'identificazione unico è 1234567890ABCDE. "JPAbCd9875F" per uno speditore in Giappone (codice paese: JP) il cui numero d'identificazione unico è AbCd9875F. "USpt20130101aa" per uno speditore negli Stati Uniti (codice paese: US) il cui numero d'identificazione unico è pt20130101aa.

Identificatore del paese terzo: la codificazione alfabetica dell'Unione per i paesi e i territori è basata sui codici ISO alfa 2 (a2) in vigore, nella misura in cui sono compatibili con i codici dei paesi stabiliti in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 (*).

(*) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.»

